Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

# COMUNE DI CARRO

*(PROVINCIA DELLA SPEZIA)*

# STATUTO COMUNALE

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2018**

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

**INDICE**

***TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI***

**ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE**

**ARTICOLO 2 – AUTONOMIA**

**ARTICOLO 3 – SEDE**

**ARTICOLO 4 – TERRITORIO**

**ARTICOLO 5 - STEMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE - DISTINTIVO DEL SINDACO**

**ARTICOLO 6 – PARI OPPORTUNITA'**

**ARTICOLO 7 - ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI**

**ARTICOLO 8 – CONFERENZA STATO-CITTA'- AUTONOMIE LOCALI**

**ARTICOLO 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

***TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Giunta – Sindaco)***

***Capo I – Consiglio Comunale***

**ARTICOLO 10 - ELEZIONE – COMPOSIZIONE – PRESIDENZA CONSIGLIERE ANZIANO – COMPETENZE**

**ARTICOLO 11 - CONSIGLIERI COMUNALI – CONVALIDA - PROGRAMMA DI GOVERNO**

**ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO – DECADENZA DEI CONSIGLIERI**

**ARTICOLO 13 – SESSIONI DEL CONSIGLIO**

**ARTICOLO 14 – ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE**

**ARTICOLO 15 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

**ARTICOLO 16 – COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI**

**ARTICOLO 17 – INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI**

***Capo II – Giunta e Sindaco***

**ARTICOLO 18 – ELEZIONE DEL SINDACO**

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

**ARTICOLO 19 – LINEE PROGRAMMATICHE**

**ARTICOLO 20 – DIMISSIONI DEL SINDACO**

**ARTICOLO 21 – VICE SINDACO**

**ARTICOLO 22 – DELEGATI DEL SINDACO**

**ARTICOLO 23 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE - OBBLIGO DI ASTENSIONE**

**ARTICOLO 24 – NOMINA DELLA GIUNTA**

**ARTICOLO 25 – LA GIUNTA – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA**

**ARTICOLO 26 – COMPETENZE DELLA GIUNTA**

**ARTICOLO 27 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA**

**ARTICOLO 28 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE**

**ARTICOLO 29 – DECADENZA DELLA GIUNTA – MOZIONE DI SFIDUCIA**

**TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO E FRAZIONI**

***Capo I - Partecipazione dei cittadini – riunioni – assemblee – consultazioni - istanze e proposte***

**ARTICOLO 30 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

**ARTICOLO 31 – RIUNIONI E ASSEMBLEE**

**ARTICOLO 32 – CONSULTAZIONI**

**ARTICOLO 33 – ISTANZE E PROPOSTE**

***Capo II – Referendum***

**ARTICOLO 34 – AZIONE REFERENDARIA**

**ARTICOLO 35 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM**

**ARTICOLO 36 – EFFETTI DEL REFERENDUM**

***Capo III – Difensore Civico***

**ARTICOLO 37 – ISTITUZIONE DELL'UFFICIO E RAPPRESENTANZA DELLE FRAZIONI**

**ARTICOLO 38 – NOMINA – FUNZIONI – DISCIPLINA**

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

***TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA***

**ARTICOLO 39 – ALBO PRETORIO**

**ARTICOLO 40 – SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

***TITOLO V – PATRIMONIO -. FINANZA – CONTABILITA'***

**ARTICOLO 41 – DEMANIO E PATRIMONIO**

**ARTICOLO 42 – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE**

**ARTICOLO 43 – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

***TITOLO VI – I SERVIZI***

**ARTICOLO 44 – FORMA DI GESTIONE**

**ARTICOLO 45 – GESTIONE IN ECONOMIA**

**ARTICOLO 46 – AZIENDE SPECIALI**

**ARTICOLO 47 – ISTITUZIONI**

**ARTICOLO 48 – SOCIETA'**

**ARTICOLO 49 – CONCESSIONE A TERZI**

***TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA***

**ARTICOLO 50 – CONVENZIONI**

**ARTICOLO 51 – ACCORDI DI PROGRAMMA**

***TITOLO VIII – UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE***

***Capo I – Organizzazione degli uffici e personale***

**ARTICOLO 52 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO**

**ARTICOLO 53 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**ARTICOLO 54 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE**

**ARTICOLO 55 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE**

**ARTICOLO 56 – INCARICHI ESTERNI**

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

***Capo II – Segretario comunale – Vice Segretario***

**ARTICOLO 57 – SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO**

**ARTICOLO 58 – VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**ARTICOLO 59 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI**

**ARTICOLO 60 – AVOCAZIONE**

**ARTICOLO 61 – UFFICIO DI STAFF**

**ARTICOLO 62 – UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO**

***TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI***

**ARTICOLO 63 – ENTRATA IN VIGORE**

**ARTICOLO 64 – MODIFICHE DELLO STATUTO**

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

# TITOLO I
# PRINCIPI FONDAMENTALI

## ARTICOLO 1 – DEFINIZIONE

1. Il Comune di CARRO è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune di Carro si ritiene fortemente impegnato ad integrare la propria attività amministrativa, nelle diverse funzioni attribuite dallo Stato e dalla Provincia, con l'Unione dei Comuni – Fusione dei Comuni, in passato rappresentata dalla Comunità Montana, con la finalità di poter unificare la notevole entità territoriale in un unico Comune della "Alta Val di Vara" come viene suggerito dal D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) in modo da rispondere in termini migliorativi ai bisogni della collettività amministrata.

## ARTICOLO 2 – AUTONOMIA

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione, persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. Il Comune riconosce alle Associazioni volontaristiche di cittadini, i circoli ricreativi e le cooperative sociali operanti nel territorio comunale, il ruolo di strumento base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica, culturale e sportivo-ricreativa che si intrinseca essenzialmente in:
   a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della località;
   b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;
   c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
   d) assistenza ed informazione turistica;
   e) attività ricreativa e sportiva;

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

f) coordinamento di iniziative ed attività locali nonché soccorso ed assistenza dei cittadini;

9. alle Associazioni di cui al precedente comma 8) ed alle altre istituzioni religiose operanti sul territorio:
   a) può essere affidata la gestione di alcuni servizi comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali;
   b) possono essere concessi contributi annui ordinari e straordinari secondo le modalità previste dall'art. 12 della Legge 7.8.1990 n. 241 (delib. C.C. n. 65 del 30.10.1990);
   c) possono essere affidati, anche in uso gratuito, strumenti od attrezzature del Comune.

## ARTICOLO 3 – SEDE

1. La sede del Comune è sita in Carro Via G. Marconi, n. 12. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria in locali diversi dalla sede del Comune.

## ARTICOLO 4 – TERRITORIO

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località:
   a) Carro capoluogo
   b) Frazione Castello
   c) Frazione Ziona
   d) Frazione Ponte S. Margherita
   e) Borgata Pera
   f) Borgata Agnola
   g) Borgata Cerreta
   h) Borgata Pavareto

   storicamente riconosciute dalla Comunità.
3. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 33,61 confinante con i Comuni di: Deiva Marina, Carrodano, Sesta Godano, Varese Ligure, Maissana e Castiglione Chiavarese.

## ARTICOLO 5 - STEMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE DISTINTIVO DEL SINDACO

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Carro".
2. Lo Stemma del Comune concesso con Decreto del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno del 25.3.1899, trascritto nei registri della Consulta Araldica il 25.3.1999, è così descritto: "inquartato al primo di Genova che è di argento alla croce di rosso; al secondo e terzo d'argento alla torre di azzurro, merlata alla guelfa di quattro pezzi, fondata sulla pianura di verde declinante a sbarra; al quarto d'oro all'aquila in nero, rivoltata. Lo scudo sarà cimato da un cerchio di muro d'oro, sormontato da otto merli uniti da muriccioli, il tutto d'argento".
3. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

## ARTICOLO 6 – PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
   a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restano il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c) del D. Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
   b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
   c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
   d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, di tutela dei soggetti appartenenti alle categorie protette, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

## ARTICOLO 7 - ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

## ARTICOLO 8 – CONFERENZA STATO-CITTA'- AUTONOMIE LOCALI

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
   a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
   b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della Legge 23 dicembre 1992 n. 498;
   c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

## ARTICOLO 9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

# TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
# (Consiglio – Giunta – Sindaco)

## *Capo I – Consiglio Comunale*

## ARTICOLO 10
## ELEZIONE – COMPOSIZIONE – PRESIDENZA
## CONSIGLIERE ANZIANO – COMPETENZE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate da persona delegata dal Sindaco componente del Consiglio comunale o con la istituzione del Presidente del Consiglio comunale votato con maggioranza qualificata dei suoi componenti.
3. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge 25 marzo 1993 n. 81.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

## ARTICOLO 11
## CONSIGLIERI COMUNALI – CONVALIDA
## PROGRAMMA DI GOVERNO

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

## ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO – DECADENZA DEI CONSIGLIERI

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
   a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
      - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
      - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
      - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
      - il giorno di consegna non viene computato;
   b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, nei termini stabiliti dal regolamento;
   c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno un terzo dei consiglieri assegnati:
      - n. 4 (quattro) Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
   d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
   e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
   f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
   g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
   h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. in pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
   a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
   b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

## ARTICOLO 13 – SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
   a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
   b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D. Lgs. 25.2.1995 n. 77;
   c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

## ARTICOLO 14 – ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

## ARTICOLO 15 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

## ARTICOLO 16 – COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.
7. Il Sindaco, o l'assessore dallo stesso delegato, risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

## ARTICOLO 17 – INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa, di norma, la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

## *Capo II – Giunta e Sindaco*

## ARTICOLO 18 – ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

## ARTICOLO 19 – LINEE PROGRAMMATICHE

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità

## ARTICOLO 20 – DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

## ARTICOLO 21 – VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis, della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e modifiche successive.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

## ARTICOLO 22 – DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, ed a consiglieri, le funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano ai delegati i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore o consigliere ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

## ARTICOLO 23
## DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE
## OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
   L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

## ARTICOLO 24 – NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o assessore devono:
   - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
   - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco o degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

## ARTICOLO 25 – LA GIUNTA – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 e massimo di 4 assessori, compreso il Vice sindaco. Sarà il Sindaco a determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative (circ. n. 7/99 del 19.11.1999 del Ministero dell'Interno).

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
4. La Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario, può svolgere le proprie sedute avvalendosi della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione e votare simultaneamente gli argomenti all'ordine del giorno. E' compito del Segretario Comunale attestare che la qualità audio/video del collegamento sia sufficiente a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti in videoconferenza o audioconferenza. L'adunanza di Giunta alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o audioconferenza, si intende svolta nella sala Giunta del Municipio. In caso di votazione segreta, i partecipanti in videoconferenza o audioconferenza non possono prendere parte alla votazione.

## ARTICOLO 26 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
   a) propone al Consiglio i regolamenti;
   b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
   c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti sa sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
   d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
   e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
   f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
   g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
   h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
   i) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

j) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) fissa la data di convocazione dei comizi per il referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto od altro Organo;
m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;
p) approva il Piano esecutivo di gestione.

## ARTICOLO 27 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. Alle sedute della Giunta possono partecipare i responsabili dei servizi qualora richiesti dal Sindaco.

## ARTICOLO 28 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

## ARTICOLO 29 – DECADENZA DELLA GIUNTA – MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

## TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO E FRAZIONI

### *Capo I*
### *Partecipazione dei cittadini – riunioni – assemblee – consultazioni istanze e proposte*

### ARTICOLO 30 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
   a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
   b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

### ARTICOLO 31 – RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
   a) per la formazione di comitati e commissioni;
   b) per dibattere problemi;
   c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

## ARTICOLO 32 – CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interessi.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

## ARTICOLO 33 – ISTANZE E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno ¼ degli elettori del Comune con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

### *Capo II – Referendum*

## ARTICOLO 34 – AZIONE REFERENDARIA

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
   a) in materia di tributi locali e di tariffe;
   b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
   c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
   a) il trenta per cento del corpo elettorale;
   b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

## ARTICOLO 35 – DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
   a) i requisiti di ammissibilità;
   b) i tempi;
   c) le condizioni di accoglimento;
   d) le modalità organizzative;
   e) i casi di revoca e sospensione;
   f) le modalità di attuazione.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

## ARTICOLO 36 – EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

### *Capo III – Difensore Civico*

## ARTICOLO 37 – ISTITUZIONE DELL'UFFICIO E RAPPRESENTANZA DELLE FRAZIONI

1. E' istituito il "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

## ARTICOLO 38 – NOMINA – FUNZIONI – DISCIPLINA

1. Per il servizio di "Difensore Civico" ci si avvale del Difensore Civico della Regione Liguria.
2. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con un'Unione di Comuni, che venga istituito un Difensore Civico, in accordo con gli altri Comuni della giurisdizione, che assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della Comunità stessa.
3. Le frazioni, così come elencate nell'art. 4, del Comune di Carro contribuiscono con i loro rappresentanti: il buon andamento, la tempestività e la equità di distribuzione delle risorse amministrative sulle interezza territoriale.
4. I rappresentanti delle frazioni sono nominati almeno 2 per frazione fino ad un massimo per frazione a seconda del numero degli abitanti e del patrimonio immobiliare esistente determinati da apposito regolamento che prevede sempre la rappresentanza della minoranza scelti tra i residenti ed i proprietari di patrimonio immobiliare o fondiario nel territorio comunale.
5. I rappresentanti di frazione nel loro insieme costituiscono l'assemblea delle rappresentanze frazionali presieduta dal Sindaco emerito con più mandati ed in mancanza da persona rappresentativa del territorio designata attraverso maggioranza qualificata dal consiglio comunale. Il tutto verrà disciplinato da apposito regolamento comunale.

# TITOLO IV – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

## ARTICOLO 39 – ALBO PRETORIO

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

### ARTICOLO 40 – SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e la Comunità Montana.

## TITOLO V – PATRIMONIO -. FINANZA – CONTABILITA'

### ARTICOLO 41 – DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

### ARTICOLO 42 – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modifiche e integrazioni.

### ARTICOLO 43 – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

## TITOLO VI – I SERVIZI

### ARTICOLO 44 – FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
   a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
   b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
   c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
   d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

## ARTICOLO 45 – GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

## ARTICOLO 46 – AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente, l'amministratore unico e il direttore:
   a) Gli organi sopra elencati sono nominati dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
   b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
   c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

## ARTICOLO 47 – ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le aziende speciali.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

## ARTICOLO 48 – SOCIETA'

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programmi, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della Legge 8.6.1990 n. 142 e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della Legge 2.4.1968 n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della Legge 8.11.1991 n. 362.
3. Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla Legge 23 dicembre 1992 n. 498 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996 n. 533 e successive modifiche e integrazioni, intervenute attraverso il D.Lgs. n. 267/2000 e modifiche successive.

## ARTICOLO 49 – CONCESSIONE A TERZI

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

# TITOLO VII
# FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

## ARTICOLO 50 – CONVENZIONI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia e con associazioni volontaristiche di cittadini presenti nel territorio senza scopo di lucro che contribuiscono con la propria professionalità a sopperire ad interventi urgenti nei vari settori dell'istituzione in conformità di una apposita regolamentazione.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

## ARTICOLO 51 – ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

# TITOLO VIII – UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

### *Capo I – Organizzazione degli uffici e personale*

## ARTICOLO 52 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

## ARTICOLO 53 – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 23.10.1992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

## ARTICOLO 54 – ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione di risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1, sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

## ARTICOLO 55 – STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

## ARTICOLO 56 – INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo, del Sindaco in carica, il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del D. Lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D. Lgs. 3.2.1993 n. 29 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

*Capo II – Segretario comunale – Vice Segretario*

## ARTICOLO 57 – SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni di Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

## ARTICOLO 58 – VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Un Funzionario direttivo, che sia collocato nel settore amministrativo con figura apicale, oltre alle attribuzioni specifiche previste per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale delle funzioni "vicarie" od "ausiliarie" del Segretario comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza od impedimento contingenti del titolare dell'Ufficio, essendo quest'ultimo in costanza di servizio.
2. In caso di assenza od impedimenti non contingenti del Segretario comunale (vacanza di posto, malattia, congedi, aspettative o simili) l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali può, sentito il Sindaco, nominare detto Vice Segretario o Segretario reggente o supplente.

## ARTICOLO 59 – RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
   a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
   b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
   c) la stipulazione dei contratti;
   d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
   e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
   f) i provvedimenti ai autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
   g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
   h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
   i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
   l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

## ARTICOLO 60 – AVOCAZIONE

1. Il Sindaco per la carenza di organico o per inerzia dello stesso con provvedimento motivato può avocare a se funzioni apicali o delegare le stesse al segretario comunale o ad altro funzionario apicale.

## ARTICOLO 61 – UFFICIO DI STAFF

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio possono essere scelti tra dipendenti dirigenti o apicali dell'amministrazione pubblica a riposo con provata esperienza che possono mantenere tale incarico non più di dodici mesi senza ricevere alcun compenso ma solo un titolo di benemerenza per il lavoro svolto.

## ARTICOLO 62 – UFFICIO PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 12/bis del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, introdotto dall'art. 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, il Comune provvede, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. Il Servizio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

# TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

## ARTICOLO 63 – ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

## ARTICOLO 64 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - - Ufficio IV - Sportello delle autonomie - Prot. Ingresso N.0004682 del 22/03/2019

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.